

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R I C O R R O N O

I Professori **Biagio TORNATORE** TRNBGI79L31H269R e **Pasquale VINCI** VNCPQL78T27H269B, rappresentati e difesi – giusta procure rilasciate con atti separati al presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (CLL BCM 72D42 H501P) con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, con l'indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di Segreteria e dei seguenti indirizzi PEC:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ**, in persona del Ministro *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

Luigi PLACIDO PLCLGU75C29D086M residente in Via Tristano Codignola n. 10 87100 (CS), docente inserito negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze su posto di Sostegno,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di REGGIO EMILIA di estremi ignoti recante l'esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia (**doc.1**), noto alla parte ricorrente solo all'esito della mancata chiamata per l'assunzione di incarichi;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (**doc.4**) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (**doc.3**) nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, **anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;**
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (**doc.2**), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di **inserimento con riserva** nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto *“corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”*

nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole (**doc.6**);

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.

* * *

F A T T O

1. I ricorrenti sono docenti che hanno conseguito all'estero, e segnatamente in Spagna, la specializzazione quali insegnanti di sostegno, ai fini dell'inserimento nelle relative graduatorie e all'espletamento di tale delicato ruolo di docenza nella scuola italiana.

2. Attualmente in Italia il fabbisogno degli insegnanti di sostegno (istituiti in Italia sin dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, in particolare artt. 2 e 7) è vieppiù crescente, a causa dell'emersione di numerosi casi di BES (bisogni educativi speciali) relativi ad alunni affetti prevalentemente da dislessia, oltre alla percentuale ordinaria di alunni portatori di handicap di tipo cognitivo.

Da una stima recente, il fabbisogno annuo di insegnati di sostegno è pari a

35.000 unità, mentre il sistema ordinario di specializzazioni (TFA Sostegno) ha consentito di specializzarne non più di 17.000 unità.

Le difficoltà di accesso a tale tipo di specializzazione hanno costretto molti aspiranti docenti a rivolgersi alla formazione in ambito comunitario (soprattutto Spagna e Romania) ove le università pubbliche e private organizzano corsi di specializzazione sul sostegno scolastico con lo stesso numero di ore e le stesse materie psico-pedagogiche proprie dei limitati corsi TFA svolti in Italia (1.500 ore teorico pratiche e 70 Crediti Formativi Universitari).

3. Parte ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento del titolo attraverso le piattaforme telematiche ministeriali entro il termine del 21 luglio 2021, ed ha quindi presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze, istituite dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021 (**doc.5**). La domanda di inserimento è stata presentata presso l’Ambito Provinciale Reggio Emilia.

4. La riapertura dei termini per la presentazione delle domande era stata prevista dal D.M. 3 marzo 2021 n. 51 (**doc.3**), con le precisazioni di cui alla recente circolare ministeriale 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (**doc.2**). Una volta inseriti nella prima fascia della graduatoria, parte ricorrente ha presentato entro il 21 agosto 2021 la richiesta di attribuzione di incarichi di supplenza su posti di sostegno mediante piattaforma telematica, come stabilito dall’Avviso del Ministero dell’Istruzione, prot. 25187, del 9 agosto 2021 (**doc.7**), emanato in attuazione del Decreto Ministeriale P.I. 242 del 30 luglio 2021 (**doc.2**).

5. Orbene, parte ricorrente è stata inserita nella prima fascia della graduatoria, ma del tutto inopinatamente con provvedimento dell’Ufficio

Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Reggio Emilia, di estremi ignoti, ne è stata di esclusa, con attribuzione ad altri docenti, non abilitati e in posizione inferiore, dell'incarico di supplenza; la motivazione risiede nel ritenere che il possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma ancora priva del riconoscimento ministeriale, non consenta l'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS.

6. Parte ricorrente non è risultata quindi assegnataria di incarichi di supplenza con decorrenza dal 1° settembre 2021, e venendo superata da chi ha un punteggio inferiore in graduatoria.

* * *

7. I provvedimenti impugnati sono illegittimi e da annullare previa idonea misura cautelare monocratico, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106 – VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020 – ECCESSO DI POTERE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CANDIDATI INSERITI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

I.1. Come esposto nella parte narrativa, i provvedimenti impugnati e gli atti presupposti non consentono alla parte ricorrente di concorrere all'assegnazione di incarichi di supplenza, in quanto possessore di titoli di

specializzazione o abilitazione conseguito all'estero, **ma in corso di riconoscimento**, con conseguente esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi su posti di sostegno, e revoca degli eventuali incarichi, ove attribuiti.

Il mancato inserimento a pieno titolo nella prima fascia della graduatoria su posto di sostegno è palesemente illegittimo.

L'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, dispone, infatti, con estrema chiarezza che: *“a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, **coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**”.*

Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente **“conseguito”**, anche all'estero. **Appare dunque sufficiente che sia stata presentata** al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, in luogo del soppresso MIUR) **la domanda di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero**, domanda che parte ricorrente ha presentato nel corso dei mesi che precedono, e comunque entro il 31 luglio 2021.

Detta interpretazione è suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, tuttora

pienamente in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021 (**doc.4**).

L'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone infatti che *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”* (**doc. 4**).

I.2. *Ad abundantiam*, si rileva che a medesima disposizione era già inserita nel Decreto Dipartimentale n. 85.01-02.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante l'approvazione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, laddove l'art. 3, comma 4 disponeva che *“Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”*.

Peraltro, il medesimo principio è stato successivamente inserito anche nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 n. 250 di approvazione Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

I.3 Non conduce a diversa interpretazione la lettura DM 51 del 3 marzo 2021 (**doc.3**) citato nei provvedimenti di esclusione, e comunque **impugnato in parte qua** nel presente ricorso. Il predetto decreto è stato emesso in attuazione dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (**doc.4**) e prevede disposizioni attuative concernenti la formazione degli elenchi. Come noto, quest'ultimo decreto prevede, in particolare, la riapertura dei termini solo in relazione alla data di conseguimento del titolo estero, e non al riconoscimento, con lo scopo di ampliare le possibilità di inserimento dei docenti “*stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione*”.

Tale Decreto, quindi, essendo un provvedimento di mera attuazione, **non introduce elementi nuovi rispetto all'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020** di cui, anzi, richiama espressamente l'applicazione, ed alla quale bisogna fare riferimento, limitandosi a disciplinare le modalità esecutive delle procedure attuative per la formazione degli elenchi aggiunti per l'Anno Scolastico 2021/2022, modalità poi integrate dal successivo Decreto Ministeriale 242/2021 (**doc.2**).

È evidente, quindi, che **la normativa alla quale si deve fare riferimento in relazione ai criteri di formazione degli elenchi aggiuntivi non può che essere l'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020** che sul punto è

chiara nel consentire l'inserimento con riserva dei docenti in tutte le graduatorie scolastiche e nella prima fascia delle GPS, e che tale riserva vada sciolta solo all'esito del provvedimento di riconoscimento attualmente pendente.

I.4. Alla luce di quanto sopra, è da considerarsi principio di pacifica applicazione la possibilità di utilizzo del titolo estero in corso di validazione, seppure con riserva, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS; e i tempi di riconoscimento del titolo conseguito all'estero da parte del Ministero competente non possono pregiudicare i diritti dei docenti ad essere inseriti negli elenchi GPS così come previsto dall'Ordinanza Ministeriale 60/2020 **(doc.4)**.

L'Amministrazione Scolastica, di ogni ordine e grado, non può quindi rifiutarsi di valutare il titolo in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Questa è stata la modalità di formazione delle GPS dello scorso anno che si deve ripetere anche per la seconda annualità, pena l'**evidente disparità di trattamento** con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno (e su posto comune).

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART.52, COMMA 2, C.P.A.

Si chiede l'emissione di un provvedimento presidenziale ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi

dell'art. 52, comma 2 CPA.

Infatti, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche, e con preghiera di calendarizzazione alla prima Camera di Consiglio utile.

Il ricorso è stato comunque già notificato ad un controinteressato inserito in posizione utile degli elenchi aggiuntivi della graduatoria provinciale di riferimento, su posto di sostegno.

* * *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

La graduatoria impugnata ha efficacia annuale, e gli incarichi, come previsto dalla circolare ministeriale del 6 agosto 2021 (**doc.3**), possono essere attribuiti entro il 31 dicembre 2021.

Solo una pronuncia cautelare, anticipatoria degli effetti della sentenza di merito, può garantire tutela effettiva alla pretesa di parte ricorrente.

L'attesa di una sentenza di merito vanificherebbe le legittime aspettative della parte ricorrente.

Si chiede quindi che Codesto Ecc.mo TAR Lazio disponga l'ammissione con riserva dei ricorrenti nella I Fascia degli elenchi aggiuntivi GPS su posto di sostegno, nell'ambito provinciale di Reggio Emilia.

Quanto al *fumus boni iuris*, che a nostro avviso appare di tutta evidenza alla luce della normativa citata, ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, previa emanazione di idonee misure cautelari che dispongano l'ammissione con riserva dei ricorrenti nella I Fascia degli elenchi aggiuntivi GPS su posto di sostegno, nell'ambito provinciale di Reggio Emilia.

Con vittoria di spese di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 28 ottobre 2021

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti